

crum Dicasterium indicare intendit quaeque Episcopos adiuuare poterunt in eorum gravi munere exequendo quod ad constitutionem et agendi rationem Consiliorum Presbyteralium attinet. Confiditur igitur Conferentias Episcopales de experienciis his super rebus habitis hanc Sacram Congregationem certiorum reddere velle ut eaedem prae oculis habeantur in altera Congregatione Plenaria forte habenda antequam novus Codex Iuris Canonici edatur.

Datum Romae, die 11 aprilis 1970 in festo S. Leonis Magni, Papae et Ecclesiae Doctoris.

+ PETRUS PALAZZINI, *a Secretis*

IOANNES Card. WRIGHT, *Praefectus*

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA NEGLI OSPEDALI E NELLE CASE DI CURA

*Lettera circolare della Segreteria Generale, n.1004/70 del 18.VI.1970,
ai Membri della C.E.I..*

Venerato Confratello,

mi prego rimetterLe copia dello schema di convenzione per il servizio di assistenza religiosa negli ospedali e nelle case di cura, in armonia con la nuova legge ospedaliera.

Essa e' completata da un'appendice che illustra i singoli paragrafi (o numeri) della convenzione.

Lo schema e la relativa appendice e' stata preparata dall'Incaricato per la pastorale ospedaliera, con l'apporto di un gruppo di esperti anche religiosi; e presentata al Ministero della Sanita'.

E' stata inoltre inviata copia per conoscenza alla Conferenza dei Superiori Maggiori (C.I.S.M.).

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Schema di convenzione

N.B. - Le parti degli articoli della presente Convenzione contenute in parentesi si riferiscono alla posizione del Clero Regolare.

Tra l'Ente Ospedaliero
e l'Ordinario Diocesano di si conviene e si stipula
la presente Convenzione.

1.- Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 132 del 2/2/68 e dei Decreti Legge n. 128 art. 35 e n. 130 art. 1 del 27/3/69 nonché secondo le generali e particolari Leggi Canoniche, il Servizio di Assistenza Religiosa nell'Ospedale
viene affidato a
(alla Provincia) che accetta e si obbliga ad espletarlo secondo le norme di seguito riportate.

2.- Il Servizio di Assistenza Religiosa nell'Ospedale o Casa di Cura
riguarda "l'Assistenza Religiosa agli Infermi di confessione cattolica" (Legge 132 art. 39 del 2/2/68), e pertanto: l'assistenza spirituale e morale degli infermi stessi, la amministrazione dei sacramenti, la celebrazione delle funzioni di culto cattolico, nonché l'assistenza e l'istruzione religiosa a tutto il personale della Comunità Ospedaliera.

3.- Gli Assistenti Religiosi ospedalieri sono tenuti alle leggi, decreti e disposizioni dati dall'Ordinario del luogo per tutto ciò che concerne l'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale.

4.- Per quanto riguarda l'organizzazione generale del servizio, gli Assistenti Religiosi osserveranno le norme delle Autorità Ospedaliere competenti (Presidenza, Consiglio di Amministrazione e Direzione Amministrativa).

L'organizzazione interna dell'assistenza religiosa è stabilita d'accordo con la Direzione Sanitaria, in modo che qualsiasi cerimonia o manifestazione religiosa sia coordinata con il servizio ospedaliero (art. 35 cm. 3 Decreto 128 del 27 marzo 1969).

5.- La responsabilità del servizio di assistenza religiosa viene affidata all'Assistente Religioso Capo, presentato dall'Ordinario Diocesano all'Amministrazione Ospedaliera.

All'Ordinario Diocesano spetta la scelta degli Assistenti Religiosi da destinarsi al servizio di Assistenza, la loro sostituzione temporanea o definitiva in caso di trasferimento, di malattia o di qualsiasi altro motivo che impedisca di prestare servizio.

6.- Per assicurare una continua ed adeguata assistenza religiosa, sarà aggiunto il

numero di sacerdoti in aiuto all'Assistente Religioso Capo.

Il rapporto numerico tra il personale di Assistenza Religiosa ed i posti-letto sara' determinato ispirandosi al principio che sia assicurata un'adeguata e continua assistenza in relazione alla categoria del tipo di ospedale (c.g. 300-350 posti letto per acuti, 400-450 posti letto per lungo degenti).

7.- Gli Assistenti Religiosi possono essere coadiuvati, nell'espletamento del loro ministero, secondo le necessita' e circostanze particolari, da altri Sacerdoti.

8.- Il personale di assistenza religiosa assicura il servizio e l'attivita' del proprio settore in forma permanente, secondo le modalita' concordate con il Direttore Amministrativo e Sanitario.

Gli Assistenti Religiosi, oltre al normale espletamento del loro servizio di assistenza, dovranno assicurare la reperibilita' generica secondo le esigenze del servizio (art. 19 comm. 3 Decreto 130 del 27/3/69).

9.- Ai sensi dell'articolo 28 (Decr. Legge n. 130 del 27/3/69), al personale di assistenza religiosa dovra' essere assicurato il diritto ad esercitare le funzioni inerenti alla propria qualifica (comm. 2 art. 28 precitato).

10.- Il personale di assistenza religiosa disimpegnera' i suoi compiti con la cura e la responsabilita' previsti dagli articoli 20 e 21 - Tit. 2, Capo 1 Decr. 130 del 27/3/69).

11.- Gli Assistenti Religiosi collaboreranno al pieno rispetto della liberta' religiosa degli infermi di qualunque religione. (cfr. art. 35, comm. 4 e 5, decr. 128 del 27/3/69).

Agli Assistenti Religiosi e' demandato il compito di coordinare le attivita' che potessero essere svolte nell'ambito dell'ospedale da parte di persone, Enti, opere a carattere di assistenza religiosa.

La Direzione Amministrativa e Sanitaria nel concedere permessi ad Enti che vogliono compiere opere assistenziali religiose, sentira' il parere dell'Assistente Religioso (vg di articolo 35 sopra citato).

12.- Gli Assistenti Religiosi potranno organizzare attivita' pastorali e culturali religiose sia a favore dei degenti, che del personale ospedaliero, in accordo con la Direzione Amministrativa o Sanitaria, ai sensi dell'articolo 35.

13.- Per l'espletamento del servizio di assistenza religiosa ed il buon andamento del

culto dovranno essere agibili ed in buon ordine:

- 1) i locali della Cappella, della Sacrestia con relative attrezzature;
- 2) una sala riunioni, anche in uso non esclusivo, per le esigenze delle attività pastorali;
- 3) i locali di alloggio del personale di assistenza religiosa nonché i locali di ufficio con opportune attrezzature (telefono, ecc.).

14.- Il personale di assistenza religiosa costituisce una categoria particolare relativamente agli altri ruoli ospedalieri ed ha diritto ad una equa retribuzione, pari alle funzioni e ai compiti che disimpegna.

In armonia con l'articolo 60, titolo 4 del Decreto 130, gli assistenti religiosi hanno diritto ad una retribuzione che ha riferimento alla carriera di concetto.

All'assistente religioso capo sarà corrisposta una retribuzione consona alle mansioni che svolge.

Nella retribuzione vanno computate, forfettariamente, le spese di vitto.

15.- Uguale trattamento economico dovrà essere riservato al personale di assistenza religiosa in funzione sostitutiva dei titolari del servizio.

16.- L'Amministrazione assicurerà adeguatamente a sue spese il personale di assistenza religiosa contro gli infortuni e le malattie riportate in servizio o per causa di servizio, ivi compresi i casi di invalidità permanente o di morte a norma delle vigenti disposizioni di legge. (Tit. 2 Capo 2 art. 30 cm. 1 Decr. 130 del 27/3/69).

17.- L'Amministrazione iscriverà il personale di assistenza religiosa, ai fini del trattamento di quiescenza, alle rispettive Casse Pensioni facenti parte degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro e, ai fini dell'assistenza propria e del trattamento di Previdenza, all'I.N.A.D.E.L. (art. 31 Decreto precitato).

18.- Il personale di assistenza religiosa godrà degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza.

19.- Nel passaggio da un ospedale all'altro il servizio precedentemente prestato dal personale di assistenza religiosa deve essere valutato in base a quanto previsto dall'articolo 34 del Decreto 130 del 27/3/69).

20.- Il personale di assistenza religiosa ha il diritto al riposo settimanale, e per

ogni anno di servizio un congedo ordinario da usufruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, in un solo periodo o in non piu' di due periodi che non eccedano nel complesso la durata di 30 giorni lavorativi (artt. 35 e 36 del Decreto 130 del 27/3/69).

21.- Sara' parimenti riservato al personale di assistenza religiosa il diritto a quanto contemplato nel Decreto 130 del 27/3/69 dall'articolo 37 all'articolo 44 incluso: congedo straordinario - aspettativa - aspettativa per motivi di famiglia, motivi di studio, per infermita'.

22.- Per qualsiasi osservazione che potesse riguardare gli Assistenti religiosi, le Autorita' ospedaliere si rivolgeranno all'Autorita' Ecclesiastica competente.

23.- Con la firma della presente Convenzione gli Assistenti Religiosi entrano di diritto nell'organico dell'Ospedale acquistandone le relative competenze. La cessazione del servizio avverra' a norma di legge.

N.B. 1) *Al periodo introduttivo*

Qualora l'Ordinario affidasse il servizio religioso ad un Ordine o ad un Istituto religioso, la convenzione dovra' essere controfirmata dal Superiore Provinciale "pro tempore".

2) *Al n. 5*

Nel caso che l'Ordinario affidasse l'assistenza religiosa ad un Ordine o ad un Istituto religioso, la scelta dei religiosi da destinarsi al servizio di assistenza, come la loro sostituzione temporanea o definitiva (in caso di trasferimento, di malattia o per altri motivi) avverra' previa intesa con il Superiore Provinciale "pro tempore".

Breve illustrazione e motivazione dei singoli articoli

Art. 1) Sono richiamate in questo articolo la Nuova Legge Ospedaliera del 2/2/68 e le relative Leggi Delegate n. 128 e 130 del 27/3/69.

La presente Convenzione non fa che riportare gli articoli delle leggi predette, sia quelli che direttamente si riferiscono al servizio di assistenza religiosa, sia quelli che interessano gli Assistenti Religiosi in quanto fanno parte della pianta organica del personale dei vari servizi ospedalieri. E' pure fatto riferimento alle Leggi Canoniche in quanto gli Assistenti Religiosi ne sono soggetti e potrebbero essere invocate in casi particolari.

Art. 2) Si spiega in che cosa consiste il servizio di assistenza religiosa. Si fa solo notare che detto servizio si estende non solo agli infermi, ma anche a tutto il personale della Comunità Ospedaliera. Ciò ai sensi del comma 1 Decreto 128 del 27/3/1969 dove si afferma che "gli ospedali" devono disporre di un servizio di assistenza religiosa.

Art. 3) È fatto riferimento, in questo articolo, all'obbligo degli Assistenti Religiosi all'osservanza delle disposizioni dell'Ordinario Diocesano in quanto è il *Responsabile* dell'azione pastorale di tutta la Diocesi.

Art. 4) Nel primo comma dell'articolo si impegnano gli Assistenti Religiosi al rispetto delle disposizioni della Autorità Ospedaliera per quanto riguarda l'*organizzazione generale* del servizio; nel secondo comma si riporta quanto previsto dalla legge nei confronti della Direzione Sanitaria per quello che concerne l'*organizzazione interna* dell'assistenza religiosa.

Art. 5) Si afferma, nell'articolo, che *la responsabilità del servizio* è affidata ad un Assistente Capo.

Ciò per due ragioni: la prima sta nel fatto che ogni servizio ospedaliero deve avere un suo Responsabile al quale le Autorità competenti possano fare ricorso per ogni problema inerente al servizio stesso; la seconda ragione è quella di offrire con questa formulazione la possibilità per un eventuale incarico giuridico-canonico quando gli Ordinari Diocesani ritenessero opportuno dare alla Cappellania forma di Parrocchia o altra fisionomia similare.

Ne consegue che anche per quanto riguarda il Clero Regolare la presentazione all'Ente Ospedaliero dell'Assistente Capo deve essere fatta dal Vescovo, previa intesa col Superiore Maggiore competente.

Art. 6) Viene fissato nel presente articolo il numero degli Assistenti Religiosi che prestano servizio con il responsabile incaricato.

Nel secondo comma s'intende offrire, facendo un parallelismo con il personale sanitario a cui si riferiscono le espressioni qui applicate agli Assistenti Religiosi, un orientamento per la definizione del numero dei Sacerdoti da destinarsi al servizio di assistenza religiosa. Si ritiene che il numero di 350 circa posti-letto per acuti e 450 circa per lungo degenti possano essere presi come unità di misura per assicurare un'adeguata e continua assistenza. È bene ancora tener presente il tipo di ospedale nella gamma della qualificazione prevista dalla legge 132 del 2/2/68.

Art. 7) Il diritto invocato in questo articolo agli Assistenti Religiosi ad essere coadiuvati nel loro ministero da altri Sacerdoti, si riferisce a quel tipo di ministero che in genere richiede un aiuto temporaneo (confessioni, tridui, conferenze, ecc.). Per tale servizio non è prevista una retribuzione da parte della Amministrazione Ospedaliera.

Art. 8) Nell'affermare, in questo articolo, l'impegno in forma permanente al servizio di assistenza religiosa, si vuole prima di tutto adeguarsi ad un dovere di lavoro definito e giusto. La Nuova Legge offre un preciso riconoscimento giuridico e di mansionario dell'Assistente Religioso con relativa, equa e dignitosa retribuzione: e' altrettanto doveroso da parte dei Sacerdoti offrire un servizio serio e completo. Per questo, sempre nel primo comma di questo articolo sono previste delle "modalita'" da convenirsi con la Direzione Sanitaria, come prescritto dall'articolo 35 del Decreto 130, circa la realizzazione pratica del servizio stesso.

Nel secondo comma dell'articolo si richiama l'obbligo della reperibilita' generica prevista dalla legge per il medico di guardia e per l'Assistente Religioso.

Art. 9) Sembra tutt'altro che superfluo richiamare il diritto riconosciuto per ogni responsabile di un servizio ospedaliero, ad esercitare le funzioni inerenti alla sua qualifica. La presenza dell'Assistente Religioso nell'Ospedale e' perfettamente uguale a quella di qualsiasi altro responsabile e dipendente.

Art. 10) E' fatto richiamo in questo articolo, alle norme di deontologia e di etica professionale previste per tutti i dipendenti ospedalieri. E' piu' che logico che tali norme siano un impegno preciso e grave anche per gli Assistenti Religiosi.

Art. 11) Mentre nel primo comma di questo articolo si ribadisce l'obbligo da parte degli Assistenti Religiosi di rispettare la liberta' religiosa degli infermi di qualunque religione, si richiede pero', in controparte, sia il riconoscimento del diritto di responsabilita' completa nel settore dell'assistenza religiosa, sia l'obbligo da parte della Direzione Sanitaria ed Amministrativa di tenere informato l'Assistente Religioso Capo degli eventuali permessi ad Enti o persone che intendessero agire nell'ambito della sua competenza.

Art. 12) Come il precedente, invoca il diritto agli Assistenti Religiosi di organizzare attivita' varie in senso pastorale e culturale-religioso a favore di tutta la Comunita' Ospedaliera.

Art. 13) Sono elencati in questo articolo i mezzi indispensabili per l'espletamento del servizio affidato agli Assistenti Religiosi.

Art. 14) Il contenuto del presente articolo intende prima di tutto fissare la figura giuridico-normativa dell'Assistente religioso affermando che costituisce una categoria particolare.

Inoltre, in base sia alla sua preparazione culturale e piu' esplicitamente al suo curriculum di studi, nonche' sulla base di varia casistica gia' in atto in alcuni ospedali della nazione, si e' creduto opportuno per essi fare riferimento alla carriera di concetto.

Pur non trovandosi - e logicamente - nelle leggi delegate uno specifico riferimento a qualifica o parametro del personale di assistenza religiosa, si fa però notare che lo articolo 60 del Titolo 4 del Decreto 130, parlando del collocamento a riposo obbligatorio recita: "il collocamento a riposo è obbligatorio ed è eseguito di ufficio, indipendentemente da ogni altra causa, al compimento del 65° anno di età per il personale sanitario, tecnico, laureato, amministrativo e di assistenza religiosa". Dunque, sembra logico dedurre che la mens del legislatore abbia voluto *equiparare a tutti gli effetti*, il personale elencato nel comma precitato.

Art. 15) Si invoca in questo articolo l'obbligo da parte dell'Amministrazione alla retribuzione di chi sostituisce gli Assistenti Religiosi titolari. È ovvio che la sostituzione, ad esempio per il riposo settimanale o le ferie, che avviene tra due Assistenti dello stesso ospedale non rientra in quanto previsto nel presente articolo.

Artt. 16), 17), 18) Sono richiamati in questi articoli i doveri dell'Amministrazione alle varie forme assicurative previste dalla legge nei confronti degli Assistenti Religiosi in servizio. L'articolo 18 fissa il diritto agli aumenti periodici di stipendio e al trattamento di quiescenza come previsto dalla legislatura vigente.

Art. 19) L'importanza di questo articolo sta nel fatto di dare all'Assistente Religioso la sicurezza della continuità della sua situazione sia agli effetti dello stipendio sia a quelli della sua pensione, che, come si sa, sarà determinata in base agli anni di servizio ed allo stipendio medio degli ultimi tre anni di lavoro.

Artt. 20) e 21) Il diritto al riposo settimanale secondo le norme previste negli articoli di legge qui invocati e parimenti il diritto ai congedi ordinari e straordinari nonché alla aspettativa per le ragioni contemplate nella legge articoli citati, e' qui richiamato in quanto anche gli Assistenti Religiosi sono veri dipendenti e fanno parte di tutto il personale ospedaliero.

Art. 22) In base a questo articolo viene avvocato ai firmatari della Convenzione il diritto al giudizio su eventuali rilievi relativi alla condotta degli Assistenti religiosi. La figura e la posizione stessa degli Assistenti e' tale che non consente un accesso puro e semplice ai Consigli di disciplina.

Art. 23) L'ultimo articolo della presente Convenzione fissa, in forza della medesima, l'ingresso in organico degli Assistenti Religiosi a tutti gli effetti e con tutte le competenze.